

## **DELIBERA N. 190/19/CIR**

### **REVOCA DELLA DELIBERA N. 102/19/CIR RECANTE “CONSULTAZIONE PUBBLICA INERENTE ALLA ANALISI DI SOSTITUIBILITÀ FISSO-MOBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE IN MATERIA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER GLI ANNI 1999, 2000, 2002 e 2003”**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la sentenza del TAR Lazio del 13 maggio 2014, n. 4926, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 7 luglio 2015, n. 3388, che ha accolto i ricorsi proposti avverso le delibere di rinnovazione dei procedimenti relativi all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003 (delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR);

VISTE le sentenze del TAR Lazio del 23 maggio 2018, nn. 6458, 6459, 6461 e 6463, rese sui ricorsi proposti per l’esecuzione e l’ottemperanza della citata sentenza n. 4926/2014, con le quali il TAR Lazio ha rilevato che l’effetto conformativo correlato alla pronuncia da ottemperare consisteva nell’obbligo in capo all’Autorità di rinnovare le istruttorie per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, verificando compiutamente la sussistenza o meno di un sufficiente livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile;

VISTA la delibera n. 102/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Consultazione pubblica inerente alla analisi di sostituibilità fisso-mobile ai fini della contribuzione al costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003*”, con cui, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio n. 4926/2014, è stato chiesto al mercato di fornire, a fronte delle analisi svolte

dall'Autorità nell'allegato B alla citata delibera, proprie valutazioni in merito alla sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile negli anni 1999, 2000, 2002 e 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6881 dell'8 ottobre 2019, resa sugli appelli proposti avverso le citate sentenze del TAR Lazio del 23 maggio 2018, con cui il Consiglio di Stato ha integralmente riformato le sentenze gravate;

CONSIDERATO che, con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“In definitiva, gli appelli qui riuniti vanno accolti nei sensi finora esaminati, con conseguenti nullità del presupposto contributivo in capo all'appellante (...)”*;

CONSIDERATO che il Giudice ha ulteriormente chiarito quanto segue:

- *“(...) in realtà il giudicato non ha inibito, in linea di massima, un'attività di riesame da parte dell'AGCOM. Ad avviso del Collegio, anzi, neppure sarebbe precluso all'Autorità un accertamento che, senza rimettere in discussione le questioni fin qui decise, ed alla luce delle novità tecnologiche e scientifiche nelle comunicazioni elettroniche, faccia emergere un criterio nuovo e ragionevole di ripartizione del predetto onere contributivo, ossia un altro e diverso presupposto imponibile”*.
- (a seguire) *“Ma dev'essere appunto un nuovo ed inusitato presupposto, non già quello basato sulla sostituibilità, rivelatosi allo stato fallace, oltreché ripudiato dal giudicato ottemperando e che, se replicato, sarebbe irretito dalla nullità per violazione di quest'ultimo”*.
- (a seguire) *“Quindi, correttamente la sentenza n. 3388/2015 rammenta la «possibile riedizione anche della fase di quantificazione e riparto del costo netto», senza però escludere la natura autoesecutiva in parte qua del giudicato ottemperando. Infatti la citata «possibilità» va intesa nella duplice accezione di facoltà e di limite, nel senso, cioè, che è opportuna la riemanazione sull'individuazione d'un altro criterio di riparto dell'onere contributivo, ma essa è strettamente conformata dall'accertamento sulla non sostituibilità tra i due servizi, ovviamente limitatamente ai periodi in contestazione”*;

RITENUTO, alla luce della citata sentenza del Consiglio di Stato che ha integralmente riformato le suddette sentenze del TAR Lazio in esecuzione delle quali era stata avviata la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 102/19/CIR, di dover procedere alla revoca della predetta delibera;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È revocata la delibera n. 102/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Consultazione pubblica inerente alla analisi di sostituibilità fisso-mobile ai fini della contribuzione al costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003*”.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 dicembre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi